

NUOVI LAVORI E TUTELA DELLA PERSONA: UN LUNGO FILO ROSSO NELLA RICERCA DI GIUSEPPE SANTORO-PASSARELLI *

Stefano Giubboni

Professore ordinario di Diritto del lavoro nell'Università degli Studi di Perugia

ABSTRACT: Il saggio, nell'analizzare la corposa produzione scientifica sull'art. 409 n. 3 c.p.c. di Giuseppe Santoro-Passarelli, analizza la posizione dell'autore rispetto all'evoluzione della norma, dalla riforma del 1973 alle ultime modifiche del 2017, e più in generale rispetto all'evoluzione della disciplina sulla qualificazione del rapporto, con particolare riferimento al nuovo criterio dell'etero-organizzazione, alla tutela applicabile, ai soggetti esclusi (rider che svolgano l'attività in forma occasionale e discontinua) e alla lettura offerta dalla Corte di Cassazione. Lo studio individua la tutela della dignità della persona quale perno di ogni costruzione interpretativa di Giuseppe Santoro-Passarelli, nonché la debolezza contrattuale e l'effettiva dipendenza economica del lavoratore come prioritari criteri normativi di imputazione delle protezioni e filo conduttore delle sue riflessioni.

ABSTRACT: The essay, by analyzing the Giuseppe Santoro-Passarelli's outstanding scientific production on art. 409 n. 3 c.p.c., analyzes the author's position with respect to the evolution of the article, from the 1973 reform to the latest amendments of 2017, and more generally with respect to the evolution of the discipline on the qualification of the contractual relationship, with particular reference to the new criterion of art. 2 d.lgs. n. 81/2015, the applicable protection, the excluded subjects (riders who carry out the working activity in an occasional and discontinuous form) and the interpretation offered by the Italian Supreme Court. The study identifies the protection of the dignity of the worker person as the cornerstone of every interpretative construction of Giuseppe Santoro-Passarelli, as well as the contractual weakness and the effective economic dependence of the worker as priority regulatory criteria for attributing legal protections as well as the common thread of his reflections.

SOMMARIO: 1. Il tema di ricerca. - 2. La *ratio* dell'art. 409 n. 3 c.p.c. dall'origine alla riforma del 2015. - 3. La critica alla teoria del coordinamento unilaterale e l'"interpretazione autentica" del 2017. - 4. Il sostegno alla funzione antielusiva e rimediabile della nuova disciplina nella lettura offerta dalla Corte di Cassazione. - 5. La tutela della dignità della persona quale perno di ogni costruzione interpretativa. - 6. Conclusioni: la debolezza contrattuale e l'effettiva dipendenza economica del lavoratore come prioritari criteri normativi di imputazione delle protezioni e filo conduttore delle riflessioni.

1. Il tema di ricerca.

Il titolo scelto per questo nostro studio evoca un tema di ricerca che ha rappresentato un profilo centrale e costante nell'ambito dei multiformi interessi del Professor Giuseppe Santoro-Passarelli e della sua sterminata produzione scientifica. L'attenzione di Santoro-Passarelli al tema delle esigenze di tutela della persona sollecitate dalla diffusione, nella pratica dei rapporti economico-sociali, di nuove forme di lavoro risale, infatti, già alla sua celebre opera monografica d'esordio sulla parasubordinazione, del 1979¹, e resta costante sino ai suoi ultimi scritti, tracciando un ideale filo rosso di questo lungo percorso di ricerca. Leggendo alla luce della monografia del 1979 taluni suoi ultimi saggi sul lavoro dei *riders* delle piattaforme digitali e la nuova nozione di collaborazione etero-organizzata dal committente, si ha anzi l'impressione di una sorta di cerchio, che inizia ad essere tracciato con lo studio sulla parasubordinazione, come definita dalla novella processuale del 1973, e che si chiude con la riscrittura dell'art. 409, n. 3, c.p.c. da parte dell'art. 15 della legge n. 81 del 2017: una "interpretazione autentica" di quella previsione normativa, esattamente secondo il significato sin dall'inizio ad essa attribuito da Santoro-Passarelli.

2. La ratio dell'art. 409 n. 3 c.p.c. dall'origine alla riforma del 2015.

Mi sembra dunque giusto muovere dalle vicende dell'art. 409, n. 3, c.p.c., nei loro complessi intrecci con quanto prevede oggi l'art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015, per svolgere qualche cenno su questa ininterrotta linea di pensiero di Santoro-Passarelli.

La monografia sulla parasubordinazione, anticipando istanze che avrebbero acquisito centralità solo a partire dagli anni Novanta, era costruita attorno alla esigenza di garantire a situazioni di debolezza contrattuale, pur non riconducibili sul piano tecnico-giuridico alla subordinazione, tutele analoghe a quelle del lavoro subordinato, ben oltre quanto previsto dalla riforma processuale del 1973 (si pensi, in primo luogo, a quella dettata dall'art. 36 Cost., mai come oggi tanto centrale)². Essa esprimeva, pertanto, un'istanza di protezione del lavoratore autonomo parasubordinato, chiaramente ispirata a una logica espansiva del diritto del lavoro, ovvero di allargamento dell'area delle tutele tendenzialmente co-estesa a situazioni di debolezza contrattuale pur non integranti i caratteri tipici e propri della subordinazione ai sensi dell'art. 2094 c.c.

È noto, però, come questa istanza sia rimasta largamente disattesa, avendo l'art. 409, n. 3, c.p.c. finito, all'opposto, per rappresentare - per ragioni diverse, cui qui è possibile solo accennare³ - uno dei

1* Il presente scritto riproduce la relazione tenutasi al convegno dal titolo "Nuovi lavori e tutela della persona - in ricordo del Prof. Giuseppe Santoro-Passarelli", Università degli Studi di Perugia, 30 ottobre 2023.

G. SANTORO-PASSARELLI, *Il lavoro parasubordinato*, Milano, Franco Angeli, 1979.

2 V. solo la recente e importante sentenza della Corte di cassazione, sez. lav., 2 ottobre 2023, n. 27711.

3 Le ha di recente succintamente ricordate lo stesso G. SANTORO-PASSARELLI, *Le collaborazioni coordinate e continuative nel diritto italiano e nella giurisprudenza delle Corti superiori di Francia, Spagna e Germania*, in G. NAPOLETANO (a cura di), *Tutela del lavoro e della salute nelle emergenze*. Atti del 50° convegno nazionale del Centro Nazionale di Studi Domenico Napolitano, Roma, 14 maggio 2021, Bari, Cacucci, 2022, poi in ID., *Realtà e forma nel diritto del lavoro*, tomo IV, Torino, Giappichelli, 2022, p. 213 ss. (da cui cito), ove osserva (a p. 214) che, "da fattispecie processuale, le collaborazioni continuative e coordinate sono diventate un contratto atipico perciò non regolato come tipo legale. E la non applicazione a questi rapporti di una serie di normative del lavoro subordinato (come la normativa sui licenziamenti, come la contribuzione e la riforma previdenziale che aveva previsto, addirittura, inizialmente, una contribuzione del 10% rispetto alla contribuzione del 33% per il lavoro subordinato), ha favorito la moltiplicazione di queste collaborazioni per un solo motivo: perché costavano molto meno al committente ma, come si è detto, assicuravano allo stesso un'utilità molto simile a quella che garantisce il lavoro subordinato".

più significativi canali di “fuga” dal diritto del lavoro⁴. Quella istanza è stata progressivamente frustrata dagli stessi sviluppi dell’ordinamento, che proprio a partire dagli anni Novanta dello scorso secolo hanno semmai costruito - intorno alla figura delle collaborazioni coordinate e continuative previste dalla norma processuale - un formidabile incentivo normativo a eludere la disciplina protettiva del lavoro subordinato⁵.

È per questo che Giuseppe Santoro-Passarelli ha favorevolmente valutato - pur non risparmiando osservazioni critiche circa taluni aspetti indubbiamente problematici del nuovo disegno normativo - la scelta del più recente legislatore diretta, da un lato, a ricondurre la figura delineata dall’art. 409, n. 3, c.p.c. all’interno di coordinate coerenti con l’autonomia organizzativa del collaboratore e, dall’altro, ad estendere ai lavoratori autonomi deboli in quanto etero-organizzati dal committente le tutele proprie del lavoro subordinato.

3. La critica alla teoria del coordinamento unilaterale e l’“interpretazione autentica” del 2017.

Giuseppe Santoro-Passarelli ha espresso un giudizio di netto favore nei confronti della scelta del legislatore del 2017 di chiarire che la collaborazione si intende coordinata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 409, n. 3, c.p.c., quando, «nel rispetto delle modalità di coordinamento definite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa». L’art. 15 della legge n. 81 del 2017 - ha infatti scritto - «ha il merito di chiarire che nelle collaborazioni continuative e coordinate ex art. 409, n. 3, c.p.c. è necessario un accordo tra le parti per determinare le modalità di esecuzione della prestazione e al collaboratore spetta il compito di organizzare autonomamente l’attività lavorativa. Sembra quindi escluso in questi rapporti *uno spazio autonomo per il potere unilaterale di coordinamento del committente*. Invece ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2015 nelle collaborazioni organizzate dal committente quest’ultimo ha il potere di determinare unilateralmente le modalità di esecuzione del collaboratore»⁶. Ciò che giustifica, in quel caso, l’applicazione della tutela propria del lavoro subordinato, nella sua interezza.

Questa scelta legislativa, in qualche modo imposta dall’esigenza di individuare un adeguato criterio discrezionale rispetto all’area di rapporti di collaborazione definita dall’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2015, era peraltro parsa a Santoro-Passarelli corretta nella medesima linea di riforma che aveva già portato al superamento della figura del lavoro a progetto, pure criticata⁷. Egli, infatti, imputava alla ambiguità, e in definitiva alla sostanziale contraddittorietà di quella figura, una parte non piccola delle distorsioni regolative che avevano favorito una disfunzionale proliferazione di forme di lavoro autonomo a scopi in realtà puramente elusivi della disciplina protettiva del lavoro subordinato. Il vizio di origine del lavoro a progetto, per come tipizzato dal d.lgs. n. 276 del 2003, era consistito

4 Per riprendere l’espressione usata da F. LISO, *La fuga dal diritto del lavoro*, in *Industria e sindacato*, 1992, p. 1 ss. Ma v. già P. ICHINO, *La fuga dal lavoro subordinato*, in *Democrazia e diritto*, 1990, p. 69 ss.

5 L’istituzione della Gestione separata presso l’INPS, soprattutto con la iniziale configurazione “debole” dell’obbligo contributivo (v. la precedente nota 3), ebbe certamente questo effetto. Ma anche la disciplina del lavoro a progetto, introdotta nel 2003 seppure con l’intento di limitare il ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative non genuine, finì - come noto (e come ricorderemo brevemente più avanti) - per sortire lo stesso effetto.

6 G. SANTORO-PASSARELLI, *Ancora su eterodirezione, etero-organizzazione, su coloro che operano mediante piattaforme digitali, i riders e il ragionevole equilibrio della Cassazione n. 1663 del 2020*, in *Mass. giur. lav.*, 2020, numero straordinario, poi in ID., *Realtà e forma*, cit., p. 221 ss., qui p. 227 (corsivi nell’originale).

7 Cfr. quanto rilevava in G. SANTORO-PASSARELLI, *Il lavoro a progetto*, in G. SANTORO-PASSARELLI-G. PELLACANI (a cura di), *Subordinazione e lavoro a progetto*, Torino, Utet, 2009, p. 5 ss.

nell'aver «normativizzato il potere di coordinamento come potere unilaterale del committente»⁸, così frustrando in partenza lo scopo per il quale era stata introdotta quella disciplina, visto che essa «non aveva raggiunto l'obiettivo proposto, e cioè eliminare le collaborazioni coordinate e continuative false, perché non aveva definito cosa fosse il progetto, il programma e la fase, sicché un mansionario poteva considerarsi un progetto»⁹, tanto più, appunto, se concepito in funzione di un potere unilaterale di coordinamento del committente.

L'«interpretazione autentica»¹⁰ stabilita dall'art. 15 della legge n. 81 del 2017 ha dunque ripristinato il corretto significato da attribuire al concetto di coordinamento nell'ambito delle collaborazioni previste dall'art. 409, n. 3, c.p.c., ricuperando la lettura che Santoro-Passarelli aveva di essa dato sin dal 1979 e così superando il «cortocircuito»¹¹ prodottosi con l'affermazione della tesi dottrinale del potere unilaterale del committente¹² e con la sua traduzione normativa nel tipo legale del lavoro a progetto.

4. Il sostegno alla funzione antielusiva e rimediabile della nuova disciplina nella lettura offerta dalla Corte di Cassazione.

Con ciò spero di aver chiarito il ricorso fatto in apertura alla metafora della «chiusura del cerchio», nel percorso che parte dall'art. 409, n. 3, c.p.c., per come originariamente inteso da Santoro-Passarelli, per ricongiungersi con l'interpretazione autentica stabilita dal cosiddetto *Jobs Act* del lavoro autonomo. Ma per meglio argomentare i miei cenni introduttivi consentitemi ora di tornare brevemente anche sulla metafora del «filo rosso», da cui pure sono partito.

Se infatti l'art. 15 della legge n. 81 del 2017, completando l'intervento di riforma già in parte attuato con l'abrogazione del lavoro a progetto, ha avuto il merito di superare quella contraddizione, chiarendo che il coordinamento che caratterizza le collaborazioni di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c. è di natura bilaterale e concordata dalle parti, non potendo mai le istruzioni del committente ingerirsi nelle modalità di esecuzione della prestazione che deve restare autonomamente organizzata dal collaboratore, più problematico è apparso sin da subito - nel giudizio di Giuseppe Santoro-Passarelli¹³ - il corretto inquadramento della previsione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015 e del suo effettivo portato di tutela, anche dopo la novellazione operata dalla legge n. 128 del 2019 (di conversione del d.l. n. 101 di quello stesso anno).

Sulla scia di quest'ultimo intervento legislativo, Santoro-Passarelli ha sostanzialmente convenuto con l'interpretazione fatta propria dalla stessa Corte di Cassazione nella sentenza n. 1663 del 2020¹⁴, ritenendo che «dopo queste modifiche si deve prendere atto che la norma fa riferimento anche a lavoratori sicuramente autonomi deboli e applica anche ad essi la disciplina integrale del lavoro

8 G. SANTORO-PASSARELLI, *Ancora su eterodirezione*, cit. p. 227.

9 G. SANTORO-PASSARELLI, *Le collaborazioni coordinate*, cit., p. 215.

10 G. SANTORO-PASSARELLI, *Ancora su eterodirezione*, cit., p. 229.

11 *Ibid.*

12 La tesi si deve, come ben noto, principalmente a R. DE LUCA TAMAJO-R. FLAMMIA-M. PERSIANI, *La crisi della subordinazione e della sua idoneità selettiva dei trattamenti garantistici. Prime proposte per un nuovo approccio sistematico in una prospettiva di valorizzazione di un tertium genus: il lavoro coordinato*, in *Lav. inf.*, 1996, pp. 75 ss. Su di essa Giuseppe Santoro-Passarelli ha espresso un giudizio severo, non avendo egli avuto, più di recente, «difficoltà ad affermare che il potere di coordinamento inventato dalla dottrina può considerarsi una delle cause che ha favorito il moltiplicarsi di forme di falso lavoro autonomo» (*Le collaborazioni coordinate*, cit., p. 214).

13 Cfr. G. SANTORO-PASSARELLI, *Diritto dei lavori e dell'occupazione*, Torino, Giappichelli, 2015, p. 221.

14 *Supra*, nota 6.

subordinato»¹⁵. Egli aveva anzi apprezzato il passaggio argomentativo nel quale la Suprema Corte aveva affermato che, in ragione della funzione antielusiva e rimediabile della disposizione, la disciplina del lavoro subordinato si applica «anche a prestatori ritenuti in condizione di debolezza economica operanti in una zona grigia tra autonomia e subordinazione ma considerati meritevoli comunque di una tutela omogenea». Questo passaggio, infatti, gli appariva del tutto coerente con la sua stessa impostazione¹⁶: «se così è, ben si può dire che la Cassazione ha preferito utilizzare la categoria della subordinazione socioeconomica per applicare anche ai lavoratori autonomi deboli la disciplina del lavoro subordinato»¹⁷.

Nondimeno, la previsione - anche dopo le evocate modifiche - continua a sollevare importanti questioni esegetiche e sistematiche, sia in ordine alla effettiva possibilità di discernere tra etero-organizzazione ed etero-direzione, specie quando di essa si assuma una nozione evolutiva o attenuata, sia in ordine ai rapporti con la successiva disposizione introdotta, all'art. 47-bis del d.lgs. n. 81 del 2015, dalla medesima legge n. 128 del 2019, essendo davvero arduo determinare quale sia il campo di applicazione delle specifiche tutele previste per i soggetti dalla stessa designati, che vedono nei *riders* delle piattaforme digitali la nuova figura social-tipica di riferimento. Ed è stato come noto per primo Santoro-Passarelli, al fine di superare la latente contraddizione altrimenti derivante dalla giustapposizione delle due disposizioni citate, a suggerire come debba gioco-forza essere il carattere discontinuo e occasionale della prestazione del *rider*, normalmente etero-organizzata dalla piattaforma, a impedire l'applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015, rendendo di converso applicabile la previsione dell'art. 47-bis e, di conseguenza, del Capo V-bis del medesimo decreto¹⁸.

Quanto all'effetto voluto dal legislatore dell'art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015, Santoro-Passarelli non ha invece dubitato che esso dovesse consistere nell'applicazione dell'intera disciplina protettiva del lavoro subordinato, salve le deroghe consentite dal secondo comma della disposizione¹⁹.

5. La tutela della dignità della persona quale perno di ogni costruzione interpretativa.

Nell'attenzione dedicata da Pino Santoro-Passarelli alla sofferta vicenda dei *riders* - e alla difficoltà di attribuire più in generale ai nuovi lavori organizzati dalle piattaforme digitali un giusto presidio di tutele fondamentali, al di là dei problemi qualificatori posti dal coordinamento tra le citate previsioni normative²⁰ - possiamo, credo, conclusivamente rintracciare quel lungo filo rosso, nella sua

15 G. SANTORO-PASSARELLI, *Le collaborazioni coordinate*, cit., p. 217.

16 V. *infra*, § 6.

17 Cfr. G. SANTORO-PASSARELLI, *L'interpretazione dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 e i riders nella sentenza della Cassazione n. 1663/2020*, in *Dir. rel. ind.*, 2020, p. 512 (poi anche in *Id.*, *Realtà e forma*, cit., p. 237).

18 Tale tesi, prevalsa in dottrina, è stata fatta propria nella circolare del 19 novembre 2020 dell'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro. Per una sintesi del dibattito interpretativo sui rapporti tra l'art. 2 e l'art. 47-bis del decreto v. A. ZOPPOLI, *Prospettiva rimediabile, fattispecie e sistema nel diritto del lavoro*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022, p. 126 ss.

19 V. di nuovo G. SANTORO-PASSARELLI, *L'interpretazione dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015*, cit., p. 241, ove ricorda che la diversa interpretazione favorevole ad un'applicazione selettiva della disciplina protettiva, in quanto compatibile, «è stata respinta dalla sentenza n. 1663 del 2020 della Cassazione al fine di non lasciare all'arbitrio del giudice l'arduo compito di identificare la disciplina applicabile ed evitare che situazioni identiche possano ricevere un trattamento diverso e viceversa, a seconda della sensibilità del giudice».

20 Cfr. da ultimo G. SANTORO-PASSARELLI, *Dignità del lavoratore e libertà d'iniziativa economica, rivoluzione industriale 4.0 e rapporto di lavoro dei riders*, in *Diritti costituzionali, conflitto collettivo, lavoro. Scritti dedicati a Giovanni Pino* raccolti da V. Sgrò, Torino, Giappichelli, 2022, p. 323 ss.

attività di ricerca, partito dalla parasubordinazione e appunto coltivato costantemente negli anni, seguendo le incessanti trasformazioni del mercato del lavoro e della realtà sociale ed economica.

Quel filo rosso ha sempre posto al centro le esigenze di tutela della dignità della persona che lavora, anche al di là dei confini - sempre più porosi, labili e incerti - della subordinazione in senso tecnico-giuridico. È questa, in sintesi, mi pare di poter dire in conclusione di questo breve intervento, la direttiva assiologica, oggettivamente radicata nella Costituzione repubblicana, che ha guidato quella ricerca.

È in coerenza con questa direttiva che - in uno dei suoi ultimi scritti dedicati al tema del nostro convegno - Giuseppe Santoro-Passarelli ha voluto «riaffermare con forza che la solidarietà, la dignità e la salute del lavoratore sono valori non negoziabili e di conseguenza che l'art. 41, comma 2, Cost., non può essere considerato il fondamento del contemperamento di interessi oltretutto asimmetrici»²¹; dovendosi ritenere - prosegue nello scritto da cui cito - che tale previsione costituzionale non è diretta «a contemperare la libertà di iniziativa economica con i diritti che attengono alla persona del lavoratore, ma consente al legislatore di apporre limiti ai poteri dell'imprenditore. I primi, infatti, proprio perché riguardano la persona del lavoratore non sono comprimibili dalla legge del mercato, o se si preferisce, dalla logica del contemperamento»²².

Questa lettura, vorremmo dire "classica"²³, dei limiti della garanzia costituzionale della iniziativa economica privata - ancora improntata ad una logica di "bilanciamento ineguale"²⁴ con i diritti sociali che la Costituzione riconosce ai lavoratori, non solo subordinati (artt. 35 e 38) - ci sembra, in definitiva, posta alla base della costruzione che Giuseppe Santoro-Passarelli ha coerentemente proposto, nell'arco di poco meno di cinquant'anni, lungo tutto il percorso che si snoda dalla monografia sul lavoro parasubordinato sino agli ultimi studi sul lavoro tramite piattaforma digitale.

6. Conclusioni: la debolezza contrattuale e l'effettiva dipendenza economica del lavoratore come prioritari criteri normativi di imputazione delle protezioni e filo conduttore delle riflessioni.

La visione costituzionale di Giuseppe Santoro-Passarelli ispira - coerentemente - anche le proposte di politica del diritto, in particolare in tema di tutela del lavoro autonomo debole. Nel formularle, nei suoi ultimi scritti sul tema, egli ha invero ripreso l'idea originaria di «abbandonare criteri formali come il potere di coordinamento e ancor più il potere organizzativo che difficilmente, almeno nel

21 Ivi, p. 330.

22 *Ibid.*

23 Ma oggi - occorre riconoscerlo - tendenzialmente recessiva rispetto agli indirizzi prevalenti, anche nella giurisprudenza costituzionale (nei passi poco sopra riportati il nostro Autore svolgeva considerazioni critiche rivolte alla "tesi del contemperamento" di Mattia Persiani, richiamando due suoi noti saggi: *Diritto del lavoro e autorità dal punto di vista giuridico*, in *Arg. dir. lav.*, 2000, p. 1 ss.; *Diritto del lavoro e sistema di produzione capitalistico*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2019, I, p. 279 ss.). Al punto che lo stesso Santoro-Passarelli, di fronte al mutato corso, nel ribadire la coerenza della sua lettura con le ricostruzioni "ricevute" dei valori costituzionali, si sentiva quasi in dovere di replicare ai critici di questa impostazione, per l'appunto "classica": "E non si dica che queste sono interpretazioni ideologiche ma sono semplicemente rispettose dei valori della Costituzione italiana" (*Dignità del lavoratore*, cit., p. 332).

24 M. LUCIANI, *Sui diritti sociali*, in *Studi in onore di Manlio Mazzotti di Celso*, vol. II, Cedam, Padova, 1995, p. 126 ss., qui p. 127 (che utilizza la nota espressione per escludere che possa darsi parità assiologica tra diritti della persona e risorse finanziarie diretti a soddisfarli, i primi costituendo i fini dell'azione pubblica, le seconde i mezzi).

concreto svolgimento del rapporto, si distinguono dal potere direttivo», per avere piuttosto «riguardo a criteri come la debolezza contrattuale o la dipendenza economica del collaboratore»²⁵.

A suo avviso, infatti, nel procedere ad una organica riforma della subordinazione, si sarebbe dovuto affermare il principio di fondo per cui «si applica l'intera disciplina del lavoro subordinato anche a coloro che, pur essendo funzionalmente collegati al datore di lavoro, non sono subordinati in senso tecnico ma risultano in condizione di debolezza contrattuale rispetto alla controparte. Dal codice civile è considerato contrattualmente debole colui che non ha il potere di modificare la proposta contrattuale della controparte (arg. 1341, 1342 c.c.)»²⁶. Di converso, questo stesso criterio sostanziale dovrebbe indurre ad «espungere dall'area del lavoro subordinato i dirigenti (come avviene in Francia) che sono l'alter ego del datore di lavoro»²⁷ e più in generale tutti coloro «che, avendo un'alta professionalità, in realtà svolgono la prestazione in modo autonomo anche se sono collegati funzionalmente all'azienda per la quale lavorano, e tuttavia non hanno bisogno di tutele legali simili a quelle dei veri lavoratori subordinati perché hanno un potere contrattuale pari se non superiore a quello del o dei loro committenti»²⁸.

Insomma, alla luce degli artt. 3, comma 2, e 35 Cost., è la situazione di debolezza contrattuale e di effettiva dipendenza economica, al di là del dato dell'assoggettamento al potere direttivo datoriale in senso formale, a dover costituire il prioritario criterio normativo di imputazione al lavoratore delle protezioni offerte dal diritto del lavoro. Mi pare che in questa indicazione di fondo possa rintracciarsi il filo conduttore delle riflessioni che il Professor Giuseppe Santoro-Passarelli - con una coerenza ed una continuità di svolgimenti esemplari - ha dedicato, nei suoi studi, al problema del rapporto tra nuovi lavori e tutela della persona.

25 G. SANTORO-PASSARELLI, *Le collaborazioni coordinate*, cit., p. 218.

26 G. SANTORO-PASSARELLI, *Dignità del lavoratore*, cit., p. 343.

27 Ivi, p. 342.

28 *Ibid.*